




**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Partito Democratico**

AOOCRT Protocollo n.0015716/20-11-2024

Firenze, 13 Novembre 2024



LEX 11

Moz 1515

2.18.1

Al Presidente del Consiglio  
della Regione Toscana

*Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno*

**OGGETTO: “In merito all’approvazione di ulteriori interventi normativi afferenti al regime IVA per gli enti del Terzo settore”**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**Visti:**

- la direttiva della Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 (Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), con particolare riferimento all'articolo 4 (Esercizio di imprese);
- il decreto-legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 15-quater, con il quale si è provveduto a modificare il richiamato DPR n. 633/1972, provvedendo all'abrogazione della disciplina di esclusione IVA degli enti associativi non profit, riconducendone le attività al campo di applicazione dell' IVA;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
- la legge 23 febbraio 2024, n. 18 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi)
- lo Statuto della Regione Toscana, ed in particolare l'articolo 4 (Finalità principali), lettera q) che tra le finalità prioritarie annovera “la tutela e la promozione dell’associazionismo e del volontariato”;

**Premesso** che l'articolo 1 (Finalità ed oggetto) del richiamato Codice del Terzo Settore indica il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore come interventi necessari “al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”;

**Ricordato** che:

- prima dell'intervento normativo di cui al sopracitato decreto-legge n. 146/2021, l'art. 4 del DPR 633/1972 escludeva dal campo di applicazione dell'IVA le attività conformi alle finalità istituzionali svolte a favore dei soci da alcune specifiche tipologie associative non profit (sportive, di volontariato o di promozione sociale), oltre all'attività delle mescite sociali svolta sempre a favore esclusivo dei soci dalle associazioni circolistiche di promozione sociale;
- nella formulazione normativa precedente le attività di prestazione di servizi esplicitate dalle varie tipologie di enti risultavano escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto l'ente era considerato come soggetto estraneo alla "filiera" di produzione e quindi escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta;

**Preso atto che:**

- la Commissione UE nei confronti dell'Italia apriva la procedura di infrazione n. 2008/2010 in materia di "Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) in relazione alle esenzioni previste dall'articolo 12";
- con detta procedura la Commissione contestava "le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'articolo 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l'aver messo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata". (fonte: Documento LXXIII-bis n. 3 XVIII Legislatura, Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea ...);
- con atto di messa in mora complementare (ex art. 258 TFUE) veniva altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva IVA e delle condizioni di cui all'articolo 134:

**Evidenziato** che nel contesto della sopracitata riforma del Terzo settore venivano introdotte norme a disciplina dell'amministrazione degli enti, degli obblighi di trasparenza e degli strumenti di controllo, delle responsabilità degli amministratori, oltreché delle attività di interesse generale chiamate a contraddistinguere lo scopo unico o principale degli enti di Terzo settore;

**Considerato** che gli enti del Terzo settore sono riconosciuti quali principali partner dai vari livelli della Pubblica Amministrazione (Regione compresa) nell'ambito del processo di programmazione e di progettazione delle politiche pubbliche, in virtù dell'avvenuta introduzione a livello normativo degli istituti di Amministrazione condivisa (coprogrammazione e coprogettazione), quale concreta attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, pluralismo, solidarietà e libertà di associazione;

**Ricordato** che la riforma del Terzo settore non ha provveduto ad introdurre significative novità in materia di trattamento IVA in relazione alle attività svolte da tali enti, la cui disciplina rimaneva ancorata a quanto previsto per la più ampia categoria degli enti non commerciali;

**Considerato** che le disposizioni di cui al DPR n. 633/1972 sono state abrogate dall'articolo 5, comma 15-quater del sopracitato decreto-legge n. 146/2021 con conseguente riconduzione, da parte del legislatore, al campo dell'IVA di una serie di attività e la contestuale disciplina come ipotesi di esenzioni da IVA (a condizione di non produrre una distorsione in materia di concorrenza) di una serie di attività, tra le quali:

- a. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali a favore dei soci e dietro il pagamento di corrispettivi specifici o contributi integrativi;
- b. le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- c. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;
- d. la somministrazione di alimenti o bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno e l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nelle sedi nella quali viene svolta l'attività;

**Considerato** che, come detto, con la nuova formulazione normativa le sopracitate attività sono state fatte rientrare a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'Iva e possono classificarsi di volta in volta quali esenti (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti senza però essere gravate dell'imposta in relazione alla particolare natura dell'attività o dell'ente che la realizza) o imponibili (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti e gravati dell'imposta, applicata sulla base della aliquota prevista dalla normativa in relazione all'attività svolta);

**Considerato** che l'articolo 1, comma 683 della sopracitata legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha provveduto a disporre quanto di seguito: "Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024";

**Considerato** che:

- la sopracitata legge n. 18/2024 ha previsto lo slittamento dell'entrata in vigore del regime IVA per il Terzo settore dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025;
- come detto, dal prossimo primo gennaio 2025 verrà applicata la norma che sopprime il regime di esclusione dal campo IVA, in relazione ai contributi supplementari versati a favore di associazioni senza scopo di lucro prive di natura commerciale, per le attività mutuali svolte dagli enti non commerciali;
- la mancata approvazione di un ulteriore slittamento dell'entrata in vigore del regime IVA per il Terzo settore, oltre a produrre un aggravio, in termini di quantità e complessità, per quanto afferisce agli adempimenti burocratici (difficilmente sostenibile in specie da parte delle piccole associazioni, spesso unico collocante sociale esistente in determinate aree) ed una limitazione all'autofinanziamento delle attività di interesse generale degli enti, rischia di mettere in crisi la sopravvivenza di un tessuto associativo profondamente radicato nel territorio e nella cultura della Toscana;

**Preso atto** dell'appello del Forum del Terzo settore ("È valore sociale, non vendita. No alla partita Iva per le attività associative del Terzo settore") con cui si chiede al Governo di individuare una soluzione definitiva al problema offrendo una risposta adeguata alle problematiche tuttora aperte e richiamate in precedenza;

### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché:

- alla luce di quanto richiamato in narrativa, sia individuato, già in sede di discussione della nuova legge di Bilancio dello Stato, uno strumento normativo in grado di prevedere un ulteriore slittamento dell'entrata in vigore del regime IVA per il Terzo settore rispetto alla data del 1° gennaio 2025;
- venga accolto l'appello lanciato da parte del Forum del Terzo settore per una definitiva soluzione normativa che, tenendo conto della specificità delle attività associative non commerciali, preveda il riconoscimento di esclusione dall'IVA, al pari di quanto già avviene per altri soggetti, in un'ottica di difesa del ruolo sociale e culturale svolto dal Terzo settore.

I Consiglieri

VINCENZO CECARELLI

ENRICO SOSTEGMI

FAUSTO MERLOTTI

ANNA PARIS

DONATELLA SPADI

FEDERICA FRATTONI



FIAMMETTA CARINOSI *base ca*

MARCO MARTINI

*in Fm*

~~ANDREA~~

~~ANDREA~~

ANDREA VANTUCCI

*Am Fm*

ANDREA FERRONI

*Am Fm*

TARNO FICCA

*Am Fm*

MARCO NICCOLAI

*Mano*

LUCIA DE NOBEMIS

*in Fm*

IACOPO MELIO

*base Fm*

CRISTIANO BETUCCI

*in Fm*

ELENA ROSIGNOLI

*base Fm*

GIACOMO BUGLIANI

*base Fm*